

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore Sistema Informativo Attività Produttive

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Attività Formativa

Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale

Settore Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello sviluppo locale

FINPIEMONTE S.p.A.

BANDO

Per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura

**INTERVENTI INTEGRATI PER L'ACQUISIZIONE DI AZIENDE
IN CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI
CHIUSURA**

Determinazione Dirigenziale n. 212, del 25/05/2012

*Legge Regionale 22/11/2004 n. 34 - Legge Regionale 22/12/2008 n. 34 - Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 -
Legge Regionale 26/4/2000 n. 44*

D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.11 - D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.12 - D.G.R. n. 67-3577 del 19.3.2012

INTERVENTO COFINANZIATO DA:

- Programma 2011/2015 per le Attività Produttive (L.R. 22/11/04 n. 34)

- Fondo Sociale Europeo – FSE (Programma Operativo Regionale 2007 – 2013)

INDICE

1.	FINALITA' E RISORSE.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1	Norma che istituisce l'aiuto	4
2.2	Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato	5
3.	CONTENUTI	5
3.1	Beneficiari	5
3.2	Interventi ammissibili	6
3.3	Costi/azioni ammissibili	10
3.4	Forma ed entità dell'agevolazione.....	14
3.5	Effetto di incentivazione	17
3.6	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	18
4.	PROCEDURE.....	18
4.1	Come presentare la domanda	19
4.2	Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione	20
4.3	Come rendicontare le spese e concludere il progetto.....	24
4.4	Come viene erogata l'agevolazione	25
4.5	Variazioni del progetto.....	25
5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	26
5.1	Obblighi dei beneficiari.....	26
5.2	Ispezioni e controlli.....	28
5.3	Cause di revoca delle agevolazioni	28
6.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
7.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30
8.	INFORMAZIONI E CONTATTI	31
	ALLEGATO 1 - Settori Ammissibili.....	32
	ALLEGATO 2 - Specifiche in relazione ai contributi alla formazione	36
1.	<i>Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari</i>	36
2.	<i>Destinatari delle azioni</i>	36
3.	<i>Principi orizzontali comunitari.....</i>	36
4.	<i>Delega delle attività e partenariato</i>	37
5.	<i>Modalità di realizzazione del Piano di Formazione</i>	37
6.	<i>Certificabilità delle attività formative</i>	40

6.1	Corsi certificabili	40
6.2	Modalità formative	41
6.3	Dichiarazione di certificabilità'	41
6.4	Rapporto tra impresa e Agenzia formativa.....	42
7.	<i>Caratteristiche riguardanti l'erogazione dell'attività formativa in F.aD.....</i>	42
8.	<i>Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione</i>	44
9.	<i>Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei Piani di formazione e dei relativi interventi</i>	44
10.	<i>Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare.....</i>	45
11.	<i>Obblighi di informazione e pubblicità.....</i>	46

1. FINALITA' E RISORSE

Per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a rilevare:

- a) aziende in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;
- b) impianti e stabilimenti produttivi, centri di ricerca a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa al di fuori dei casi di crisi indicati al precedente punto a).

Sono considerate "aziende in crisi" le imprese nei confronti delle quali sia stata formalmente avviata una procedura di mobilità o di cassa integrazione straordinaria per crisi oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento, amministrazione straordinaria).

Nei casi in cui la cessazione dell'impresa o dell'attività non sia dovuta a situazione di crisi come sopra definita, l'intendimento di chiudere – per cessazione dell'attività o dell'impresa – l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca, deve risultare da un atto formale¹.

Possono essere finanziati anche:

- interventi che prevedano di rilevare rami d'azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca da parte di diverse realtà imprenditoriali;
- interventi che prevedano l'affitto di aziende o rami d'azienda con le caratteristiche sopra indicate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. L'impegno all'acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto formale e l'acquisizione stessa deve avvenire entro il termine di conclusione del progetto, secondo quanto indicato al successivo articolo 3.2.

Le proposte di investimento possono originare anche da sollecitazioni provenienti da sedi di confronto (regionali e locali) del partenariato economico e sociale.

L'ammontare iniziale di risorse assegnate al Bando è pari a:

- € 6.850.000 per la parte *Investimenti*;
- € 2.000.000 per la parte *Incentivi all'occupazione*;
- € 2.000.000 per la parte *Formazione*.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

¹ L'atto deve essere precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

Il Bando si inserisce nell'ambito del Programma 2011-2015 per le Attività Produttive, previsto nell'ambito della Legge Regionale 34/2004 e rispetta i criteri generali dettati dalla Legge Regionale 34/2008 e dalle D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.11, n. 33-3405 del 13.02.12 e n. 67-3577 del 19.3.2012.

Gli interventi formativi sono finanziati dal Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" (Asse I – Adattabilità: Obiettivo specifico [a] "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori", Azione I.a.1.02 - Piani formativi a supporto di progetti per l'acquisizione di aziende in crisi).

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando si configurano come aiuti di Stato; sono compatibili con il mercato comune in quanto rispettano le seguenti norme comunitarie:

- il Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE L.379 del 28/12/2006, di seguito **Regolamento de minimis**;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato in GUUE L.214 del 09/08/2008, di seguito **Regolamento 800/2008**.

In particolare per quanto riguarda il Regolamento 800/2008 nel presente Bando vengono applicati i seguenti articoli:

Articoli di riferimento del Regolamento 800/2008	Titolo (Ambito di applicazione)
Articolo 12	Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
Articolo 13	Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (Art. 3.3, lettera A)
Articolo 15	Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (Art. 3.3, lettera A)
Articolo 26	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Articolo 40	Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (Art. 3.3, lettera B - <i>Incentivi all'occupazione</i>)
Articoli 38 e 39	Aiuti alla formazione (Art. 3.3, lettera B <i>Aiuti per la realizzazione di un Piano di Formazione</i>)

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese che:

- siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza;

- abbiano un codice ATECO 2007 compreso tra quelli elencati in Appendice al Bando, oppure acquisiscano attività con uno dei codici compresi tra quelli elencati in Appendice al Bando e, al termine dell'investimento, mantengano il codice nell'attività acquisita;
- non abbiano violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf"²;
- non siano considerate "imprese in difficoltà"³;
- (*requisito specifico per accedere alle agevolazioni relative agli Incentivi all'occupazione*) non abbiano in corso interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), né di sospensioni dal lavoro in seguito a domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e non abbiano fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti che abbiano attivato tali interventi hanno la possibilità di accedere ai contributi previsti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e/o alle figure professionali non interessate dalla CIGS/CIGD o dalla riduzione.

I beneficiari non devono avere alcuna relazione di partecipazione patrimoniale con l'impresa che si intende acquisire (o che cede il ramo d'azienda/lotto funzionale).

Verranno puntualmente valutati, ai fini dell'ammissibilità, i casi eventuali di imprese beneficiarie, i cui soci o amministratori siano o siano stati soci, amministratori dell'impresa che si intende acquisire o dell'impresa che ha chiuso od intende chiudere l'impianto, lo stabilimento od il centro di ricerca.

Gli attivi devono essere acquistati da un investitore indipendente.

3.2 Interventi ammissibili

Il Bando agevola l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi direttamente connessi all'attività) di un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda, oppure di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Può agevolare, inoltre, l'affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì, le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte, eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari,.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia una Grande Impresa ed intenda beneficiare delle agevolazioni previste al successivo art. 3.4 per gli *Investimenti*, l'intervento deve essere localizzato in un'area (zona censuaria comunale) del Piemonte che beneficia degli "aiuti a finalità regionale" (denominate: "aree 107.3.c strutturali"⁴), salvo eventuali casi in cui la Commissione dell'Unione Europea autorizzi la concessione dell'agevolazione per investimenti localizzati in un qualsiasi Comune del territorio regionale.

² E' prevista nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione ("dichiarazione Deggendorf") che dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa.

³ Ai fini del Bando, per impresa in difficoltà si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/08 e s.m.i.

⁴ Le aree 107.3.c strutturali sono individuabili al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

Non si applica il predetto vincolo di localizzazione territoriale qualora la Grande Impresa intenda beneficiare dell'agevolazione per gli *Investimenti* a titolo "*de minimis*".

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non è considerato un intervento ammissibile alle agevolazioni previste dal Bando.

Per essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione, l'investimento:

- deve essere di importo (in termini di spese ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria) non inferiore a 1,5 milioni di euro;
- deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell'investimento:
 - almeno il 40% del livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda in crisi che è stata acquisita, nell'impianto o nello stabilimento chiuso o che sta per essere chiuso;
 - almeno il 40% del livello occupazionale qualificato presente nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca chiuso o che sta per essere chiuso.

Il livello occupazionale di cui al precedente comma deve essere calcolato in base ai seguenti criteri:

1. il numero di occupati è espresso in Unità Lavorative Annue (numero medio mensile di occupati, durante i 12 mesi di riferimento) ed è rilevato con riferimento all'azienda/ramo d'azienda acquisita o all'unità locale (impianto, stabilimento o centro di ricerca, o parte di essi) oggetto del programma di investimento;
2. per "occupazione presente nell'azienda in tutto od in parte acquisita, nell'impianto, nello stabilimento o nel centro di ricerca che sta per essere chiuso" si intende il numero di dipendenti (a tempo determinato ed a tempo indeterminato) relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione (calcolato con i criteri di cui al precedente punto 1);
3. per "occupazione presente nell'impianto, nello stabilimento o nel centro di ricerca chiuso" si intende il numero di dipendenti (a tempo determinato ed a tempo indeterminato) relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di chiusura dello stabilimento o del centro di ricerca (calcolato con i criteri di cui al precedente punto 1);
4. il numero degli occupati è espresso in unità intere, con arrotondamento per eccesso nel caso di decimali;
5. il numero degli occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel "libro unico del lavoro", compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni;
6. nel numero di occupati necessario per conseguire la soglia minima ("livello occupazionale") non sono computabili i dipendenti trasferiti da altri impianti,

stabilimenti o centri di ricerca dell'impresa acquirente o di imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima;

7. per "occupati qualificati" si intendono figure professionali di profilo elevato e coerente con le attività proprie di un centro di ricerca.

L'investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento tra l'impresa e la Regione, salvo che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano un termine diverso.

Possono essere previste deroghe eccezionali, oggettivamente motivate, valutate in fase di negoziazione e regolate nel Contratto stesso.

L'impresa, che presenta il progetto per beneficiare delle agevolazioni per gli Investimenti, nell'ambito della medesima domanda può richiedere contestualmente la concessione di contributi a titolo di:

- Incentivi all'occupazione;
- per la realizzazione di un Piano di Formazione, relativo alla formazione di lavoratori in essa occupati coinvolti nel progetto di acquisizione (per maggiori approfondimenti relativi al Piano di Formazione si rimanda al riquadro sotto riportato e all'Allegato II al Bando)

Ai fini del presente Bando si definisce Piano di Formazione l'azione costituita da un insieme coordinato di corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento/riqualificazione/riconversione dei lavoratori interessati dal processo di acquisizione⁵, da realizzare in un arco temporale della durata massima di 2 anni e comunque non oltre al 31/12/2014.

Ciascun Piano comprende uno o più corsi di formazione diretta di tipo strutturato, comprensivi di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati e preventivo di spesa; detti corsi possono essere svolti in più edizioni. I corsi devono essere di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono eccezione i corsi per Addetti al Primo Soccorso, i corsi per Addetti e/o Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, ed in generale i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Nel caso di corsi che prevedono anche Formazione a Distanza (F.a.D.) la durata della stessa non può superare l'80 % delle ore complessive di formazione e non può essere inferiore a 8 ore. In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore in modalità in presenza, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale.

Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico.

I corsi possono essere realizzati nella impresa presso cui operano i lavoratori, con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate, ovvero al di fuori, presso enti erogatori di formazione; possono essere

⁵ Per "lavoratori interessati dal processo di acquisizione" si intende:

- i lavoratori i cui contratti sono stati acquisiti dall'impresa insieme all'azienda o al ramo di azienda in crisi o allo stabilimento produttivo oggetto di acquisizione;
- i lavoratori assunti dall'impresa per operare nell'azienda in crisi, o nell'impianto, o nello stabilimento produttivo oggetto di acquisizione;
- i lavoratori già in forza presso l'impresa acquirente e che sono coinvolti a qualche titolo nel processo di acquisizione (ad esempio in quanto svolgono attività di affiancamento dei nuovi assunti o dei lavoratori acquisiti, oppure in quanto sono impiegati su impianti o macchinari acquisiti, oppure in quanto necessitano di una riconversione a seguito in ragione di nuove o diverse tecnologie acquisite, ecc.).

altresi svolti in modalit  mista.

Oggetto del contributo di cui al presente Bando pu  essere esclusivamente la formazione generale⁶, le attivit  formative finanziate dovranno, pertanto, concludersi con un'attestazione di frequenza e profitto concernente le competenze acquisite dal/dalla lavoratore/trice rilasciata nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

L'attivit  formativa pu  riguardare le seguenti tipologie:

- 1) formazione organizzativo – gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonch  al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualit  certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie produttive in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei Piani di Formazione di cui al presente Bando:

- i corsi riguardanti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), art.36 (Informazione ai lavoratori);
- i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

L'ammissibilit  di attivit  formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale)   subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative stesse e, ove previsto, all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorit  competente secondo la normativa medesima.

Per quanto riguarda i dettagli relativi a:

- 1) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari
- 2) Destinatari delle azioni;
- 3) Principi orizzontali comunitari;
- 4) Delega delle attivit  e partenariato;
- 5) Modalit  di realizzazione del Piano di Formazione;
- 6) Certificabilit  delle attivit  formative;
- 7) Caratteristiche riguardanti l'erogazione dell'attivit  formativa in F.a.D.;
- 8) Riconoscimento di attivit  formative avviate precedentemente all'autorizzazione;
- 9) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei Piani di formazione e dei relativi interventi;
- 10) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare;
- 11) Obblighi di informazione e pubblicit ;

⁶ Per «formazione generale» si intende: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione   «generale» se, ad esempio   riconosciuta, certificata e convalidata da autorit  o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunit  abbiano attribuito competenza in materia.

si rinvia all'Allegato II al presente Bando.

3.3 Costi/azioni ammissibili

A) Investimenti

- acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
- acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti, attrezzature;
- attivi immateriali⁷
- spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all'azienda che si intenderebbe acquisire – “*due diligence*” - (nel limite del 5% dell'importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l'importo massimo di € 100.000,00).

I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), sono ammissibili se asseverati da perizia giurata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Nel caso di acquisizione di un impianto o di uno stabilimento o di un centro di ricerca (o di parte di questi) e di altri attivi materiali, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a prezzi di mercato.

Gli investimenti non rientranti nel contratto di cessione devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria⁸.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Nel caso di progetti che prevedono l'affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d'azienda, è possibile, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 4.2., riconoscere l'ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto.

⁷ Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto

⁸ I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI

Per essere considerati costi ammissibili e quindi poter beneficiare dell'agevolazione, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nelle attività in cui è subentrata l'impresa acquirente, nell'impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca, che costituiscono l'oggetto dell'agevolazione;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato⁹, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo¹⁰ sul venditore o viceversa;
- devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione ed essere utilizzati nell'impianto o nello stabilimento produttivo, nel centro di ricerca che costituiscono oggetto dell'agevolazione.

Dai costi ammissibili per investimenti, ai fini della determinazione del contributo, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti percepiti dall'impresa acquisita o cedente prima dell'acquisizione o cessione.

B) Incentivi all'occupazione:

Sono oggetto di contributo:

- le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o indeterminato presso l'azienda in tutto o in parte acquisita, presso l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca che sta per essere chiuso.

A tal proposito si precisa che:

- sono oggetto di contributo le assunzioni derivanti da una cessione di contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, attivata dall'azienda in situazione di crisi conclamata, oppure dall'impianto, dallo stabilimento o dal centro di ricerca a rischio di definitiva chiusura;
- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo indeterminato i lavoratori coinvolti nell'acquisizione dovranno necessariamente svolgere un'attività formativa finanziata o riconosciuta da provvedimenti pubblici ai fini di realizzare un progetto di ricollocazione professionale, che l'impresa dovrà predisporre per ciascun lavoratore secondo le specifiche e sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dalla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro (art. 43 della L.R. 34/2008);
- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo determinato questi devono essere trasformati in tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto

⁹ Nel caso di acquisto in esito a procedura fallimentare, il prezzo di aggiudicazione è considerato "prezzo di mercato"

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio reperibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:IT:PDF>

già in essere (art. 48 della L.R. 34/2008);

Gli incentivi all'occupazione riguardanti i contratti in corso di esecuzione acquisiti sono riconosciuti esclusivamente sotto regime de minimis.

- le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato (art. 33 della L.R. 34/2008), pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente, di soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano riconducibili ad una delle seguenti categorie:
 - lavoratori/lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito in quanto inoccupati e disoccupati¹¹ (anche in stato di mobilità) o in Cassa Integrazione Straordinaria/in Deroga da almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda;
 - lavoratori/lavoratrici che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - lavoratori/lavoratrici che hanno superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli o con una o più persone a carico.

Gli incentivi all'occupazione per le nuove assunzioni possono essere riconosciuti, a scelta dell'impresa richiedente (da esplicitare nel modulo di domanda), in de minimis e/o in esenzione ai sensi del Regolamento 800/2008.

Le acquisizioni e le nuove assunzioni dovranno riguardare lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Piemonte.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. In caso di società, non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori.

Non è possibile richiedere il contributo per l'assunzione di un/una lavoratore/lavoratrice che risulti aver un rapporto di lavoro in corso, presso l'impresa richiedente, alla data di pubblicazione del presente Bando oppure che risulti aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre presso l'impresa richiedente, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Lo stesso datore di lavoro (beneficiario) non può richiedere l'incentivo in relazione a soggetti per i quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione che si configurino come aiuti di stato, sia nell'ambito di questo Bando, sia nell'ambito di altre misure di sostegno.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999.

Le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato previste dal progetto approvato devono essere effettuate entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento tra l'impresa e la Regione, salvo che

¹¹ Il lavoratore/lavoratrice si trova in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 181/2000, così come modificato dal D.lgs. 297/2002, come risultante dalla dichiarazione rilasciata al Centro per l'impiego

le parti, in ragione della tipologia dell'intervento, convengano un termine diverso.

C) Formazione:

I costi ammissibili nell'ambito degli interventi di formazione generale per i lavoratori coinvolti nel progetto di acquisizione sono i seguenti:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, incluse, ad esempio, anche le spese di personale non docente, la locazione e le spese amministrative; se per queste categorie di costi è dimostrabile il collegamento diretto con l'attività formativa finanziata;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per partecipanti al progetto di formazione (le cosiddette "spese di retribuzione degli allievi").

Nella definizione del costo complessivo di ogni corso strutturato l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi di cui alla precedente lettera f) risulta dal prodotto del costo orario dei lavoratori in formazione (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore-corso e per il numero di partecipanti per i quali è preventivabile.

E' ammessa l'esposizione delle spese di retribuzione degli allievi quando il corso è tenuto in orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'impresa, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL.

L'importo delle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa (le spese di retribuzione degli allievi non possono essere oggetto di contributo pubblico).

Non sono ammissibili i costi indiretti, vale a dire i costi che non sono o non possono essere direttamente connessi al progetto approvato, ma che sono collegati alle attività generali dell'impresa che attua il progetto di formazione.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia:

- al D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

- al “Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE POR 2007-2013”, approvato con determinazione dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2011;
- alle Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013, approvate con Determinazione n. 627 del 9 novembre 2011.

La domanda di accesso all'agevolazione deve prevedere, in ogni caso, costi riconducibili alla tipologia A) *Investimenti*.

Conseguentemente, non saranno prese in considerazione domande che contemplino costi relativi, esclusivamente, ad una od entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere B) *Incentivi all'occupazione* e C) *Formazione*.

3.4 Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto così definito:

A. Investimenti:

il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella sotto riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 2.000.000,00 (fino a euro 200.000,00 se a titolo de minimis¹²).

Grande Impresa		Media impresa		Piccola impresa	
Dove	Percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse	Dove	Percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse	Dove	Percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse
Tutto il territorio regionale	10% (Solo in regime de minimis ¹³)	Tutto il territorio regionale	10%	Tutto il territorio regionale	20%
In area	10%	In area 107.3.c	20 %	In area 107.3.c	30 %

¹² 100.000 euro per imprese attive nel settore del trasporto su strada

¹³ Pertanto per le Grandi Imprese l'aiuto agli Investimenti al di fuori delle aree 107.3.c è ammissibile solo sotto regime *de minimis*, quindi con un massimale di contributo pari a 200.000 euro (nell'ipotesi di disponibilità completa del plafond *de minimis*)

107.3.c					
---------	--	--	--	--	--

Il contributo a copertura dei costi della “*due diligence*” è riconosciuto a titolo di *de minimis*, con le stesse percentuali di intensità di aiuto di cui alla tabella.

Nel caso in cui l’investimento sia effettuato da una piccola o media impresa in area ammissibile agli “aiuti a finalità regionale” (cc.dd aree 107.3.c strutturali¹⁴) e l’agevolazione sia concessa con l’applicazione delle maggiorazioni connesse a tale localizzazione, l’impresa deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili per investimenti, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

Gli aiuti a finalità regionale concessi ai “grandi progetti di investimento”¹⁵ devono essere notificati alla Commissione nel caso in cui l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto¹⁶ che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro.

B. Incentivi all’occupazione:

il contributo è pari ad un massimo di euro 6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,00¹⁷.

In caso di contratti a tempo parziale (part-time), l’importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.

Tutti i contributi relativi alla presente tipologia possono essere concessi sulla base del Regolamento *de minimis*.¹⁸

Limitatamente alle nuove assunzioni (come descritte al precedente articolo 3.3 B), i beneficiari possono inoltre scegliere di richiedere l’aiuto sulla base del Regolamento 800/2008 (art. 40) a condizione che l’assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti o che il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Il singolo contributo concesso sulla base del Regolamento 800/2008 non può avere un’intensità di

¹⁴Le aree 87.3.c strutturali sono individuabili al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>

¹⁵La definizione di “grande progetti di investimenti” è ripresa dal Regolamento (CE) 800/2008: l’investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l’aiuto è concesso.

¹⁶L’importo dell’aiuto è calcolato applicando la soglia standard vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale, alla data di concessione dell’aiuto.

¹⁷Relativamente al rispetto di tale massimale restano comunque fermi gli obblighi di raggiungimento occupazionale indicati al punto 3.2.

¹⁸Nel caso di agevolazioni concesse a titolo di *de minimis*, il loro ammontare complessivo non può superare € 200.000,00, dedotti eventuali altre agevolazioni o contributi percepiti, a tale titolo, nel triennio precedente dall’impresa. Il massimale di contributo relativo agli incentivi all’occupazione è pertanto raggiungibile o accedendo totalmente al Reg.800/08 o cumulando tale regime con il *de minimis*.

aiuto superiore al 50% dei costi salariali relativi al lavoratore¹⁹ durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato²⁰, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Il contributo verrà rideterminato, in relazione al periodo effettivamente lavorato, nei casi in cui, nei primi 12 mesi dalla data di assunzione, si verificano le seguenti condizioni:

- riduzione dell'orario di lavoro;
- utilizzo di giornate o periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.

Nulla è quindi dovuto in caso anticipata risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 90 giorni di calendario dalla data di assunzione.

C. Formazione:

Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella sotto riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 500.000,00.

	Grandi imprese		Medie imprese		Piccole imprese	
	<i>Dove</i>	<i>percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse</i>	<i>Dove</i>	<i>percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse</i>	<i>Dove</i>	<i>percentuale massima di contributo rispetto al totale delle spese ammesse</i>
Formazione generale	Tutto il territorio regionale	60%	Tutto il territorio regionale	70%	Tutto il territorio regionale	80% ²¹

Le intensità riportate nella tabella precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora il corso sia interamente rivolto a lavoratori svantaggiati²² o disabili²³.

In ogni caso l'intensità di aiuto può essere aumentata fino a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili (il cofinanziamento privato non può essere in ogni caso inferiore al 20 %).

Il preventivo di spesa relativo al Piano di formazione (Budget di Piano) risulta dalla somma dei preventivi di

¹⁹ Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

²⁰ Per lavoratore molto svantaggiato si intende un lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

²¹ Intensità massima non aumentabile nemmeno con la maggiorazione di seguito descritta.

²² «Lavoratore svantaggiato» è chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ad esempio i neoassunti);
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore e/o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono da soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

²³ «Lavoratore disabile» è chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale oppure sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

ciascuno dei corsi di cui è costituito.

L'importo a preventivo per ciascun corso è dato dal prodotto di un importo non superiore ad Euro 13,30 per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di lavoratori che durante l'attuazione del Piano parteciperanno alle diverse edizioni (si ricorda che in sede di rendicontazioni sono riconoscibili i costi relativi a massimo 10 allievi per edizione del corso).

Per il riconoscimento del contributo pubblico concesso a preventivo l'impresa dovrà giustificare la pertinente quota obbligatoria di cofinanziamento privato, come indicato nella tabella sopra riportata.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla Determinazione n. 627 del 09/11/2011, riguardante l'approvazione delle Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso POR FSE 2007-2013.

3.5 Effetto di incentivazione

L'agevolazione può essere concessa solo se essa ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Per quanto riguarda le PMI, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione per il solo fatto che l'impresa abbia presentato domanda per accedere all'agevolazione prima:

- dell'avvio dei lavori²⁴ relativi all'investimento (ad esclusione delle spese per *due diligence*),
- dell'assunzione dei lavoratori (ad esclusione delle acquisizioni di contratti);
- dell'avvio dei corsi di formazione previsti dal Piano.

Se il beneficiario è una grande impresa, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, per provare l'effetto di incentivazione, l'impresa deve allegare documentazione idonea ad attestare che sia soddisfatto uno o più dei seguenti requisiti:

- a. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni dell'investimento e del progetto di formazione (se previsto);
- b. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata dell'investimento e del progetto di formazione (se previsto);
- c. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per l'investimento e per il progetto di formazione (se previsto);
- d. che vi sia una riduzione significativa dei tempi necessari per la realizzazione dell'investimento e del progetto di formazione (se previsto);
- e. nel caso in cui l'investimento sia realizzato in area che beneficia degli aiuti a finalità regionale (cc.dd aree 107.3.c strutturali) che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in tale area.
- f. che l'aiuto risulti decisivo ai fini dell'investimento, nel senso che senza l'agevolazione l'investimento e il progetto di formazione (se previsto) non sarebbe stato realizzato.

²⁴ Per «avvio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

Se il beneficiario è una grande impresa, analogamente a quanto sopra indicato, l'effetto di incentivazione dovrà essere dimostrato anche per gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati (incentivi all'occupazione) concessi sulla base del Regolamento 800/2008. Per quanto riguarda tali aiuti l'effetto di incentivazione si intende dimostrato qualora l'aiuto determini un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati assunti.

Le domande, che provengano da grandi imprese, in cui non venga dimostrato l'effetto di incentivazione non potranno essere ammesse a beneficiare dell'agevolazione.

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione concessa ai sensi del precedente articolo 3.4.A - *Investimenti* non può essere cumulata con altri contributi pubblici concessi per il medesimo investimento.

L'incentivo all'occupazione e i contributi alla formazione concessi a valere sul Regolamento 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Regolamento, a patto che le relative misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

Gli incentivi all'occupazione e i contributi alla formazione non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento 800/2008.

Gli aiuti esentati in virtù del regolamento 800/08 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento 800/2008.

4. PROCEDURE

A) Investimenti – B) Incentivi all'occupazione

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, l'adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi, la predisposizione del contratto di finanziamento che verrà stipulato fra la Regione e l'impresa beneficiaria dell'agevolazione, la notificazione degli atti e dei provvedimenti ai beneficiari delle agevolazioni, la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali), l'erogazione dell'agevolazione, i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, la cui procedura sarà attivata dalla Regione su richiesta di Finpiemonte), è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società *in house* della Regione Piemonte.

La misura prevede l'utilizzo di una procedura di concessione dell'aiuto negoziata con l'impresa, anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa il ripristino o il mantenimento dei livelli occupazionali.

C) Formazione

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione e valutazione delle domande e l'adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio) è affidata a Finpiemonte S.p.A.

L'adozione dei provvedimenti e degli atti successivi alla concessione e lo svolgimento delle necessarie attività sono in capo alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

4.1 Come presentare la domanda

L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte S.p.A. domanda di accesso all'agevolazione. Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 11 giugno 2012, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info.

Lo sportello per la presentazione delle domande rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria del Bando e comunque non oltre il 31/12/2013, salvo che le Direzioni competenti dispongano diversamente.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato e spedito, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico tramite raccomandata A/R o corriere espresso a:

Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino.

Gli allegati obbligatori alla domanda, che devono essere presentati su cd rom insieme al modulo domanda cartaceo sono i seguenti:

- a. copia degli ultimi 2 fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda;
- b. se disponibili, copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale al 30 giugno e delle previsioni di chiusura dell'anno in corso (in caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti a. e b. consolidati);
- c. dettagliato progetto di investimento e relativo completo business plan aziendale.

Tali documenti dovranno adeguatamente illustrare, tra le altre cose, le caratteristiche dell'investimento con riferimento ai criteri di valutazione a), b) e c) del successivo art. 4.2.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una grande impresa deve essere presentata anche una dichiarazione che attesti l'effetto di incentivazione di cui al precedente articolo 3.5

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei finanziamenti richiesti;
- le domande per le quali l'impresa non abbia spedito la copia cartacea entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico;
- le domande cartacee precedentemente non inviate per via telematica;
- le domande e gli allegati per le quali la copia cartacea non sia stata inviata in originale, firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui venga anche richiesto l'incentivo all'occupazione dovrà essere indicata, sul modulo telematico, la tipologia e il numero di lavoratori che si intende assumere/acquisire/trasformare nell'ambito del progetto di investimento.

Tutte le imprese che intendano presentare un Piano di formazione, qualora non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale, devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

Nel caso in cui venga anche richiesto l'incentivo per la formazione dovranno, altresì, essere compilate le parti del modulo riguardanti il Piano di formazione, contenenti:

- la descrizione delle motivazione, degli obiettivi perseguiti, delle modalità operative e dei termini di realizzazione;
- la scheda finanziaria sintetica;
- le schede corso recanti titolo, contenuti, durata in ore, tipologie di lavoratori coinvolti e numero complessivo di lavoratori che vi potranno partecipare durante l'attuazione del Piano medesimo;
- l'impegno a rilasciare ai corsisti/lavoratori un'attestazione di frequenza con valutazione degli apprendimenti in esito ai corsi secondo le modalità indicate al punto 6 dell'Allegato II al presente Bando;
- l'impegno da parte dell'impresa a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative di direzione o di coordinamento delle attività oggetto della richiesta e gli impegni assunti allo scopo di garantire il rispetto dei principi orizzontali comunitari (pari opportunità/non discriminazione e sviluppo sostenibile).

4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione da un Comitato di Valutazione, composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A., delle Direzioni regionali Attività Produttive e Istruzione, Formazione e Lavoro ed, eventualmente, da esperti in materie afferenti l'oggetto del Bando. Nel caso in cui, in un arco temporale definito e limitato, non superiore a 30 giorni,

vengano presentate due o più domande relative all'acquisizione di una stessa azienda, impianto o stabilimento produttivo, centro di ricerca (secondo le definizioni del precedente articolo 1), l'esame delle stesse sarà effettuato prescindendo dall'ordine cronologico di arrivo e, alle domande ammissibili, sarà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito riportati. La domanda che avrà ottenuto il punteggio più alto potrà essere finanziata, a condizione che le risorse del Fondo siano ancora disponibili.

La domanda al progetto di investimento viene valutata da un Comitato di Valutazione costituito presso Finpiemonte S.p.A. che verifica:

- ricevibilità;
- ammissibilità;
- merito;
- situazione economico-finanziaria.

Il Comitato valuta, inoltre, la perizia presentata di cui al precedente articolo 3.3.

La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni beneficiario di un punteggio compreso tra 0 e 100 punti.

I primi 50 punti sono assegnati sulla base di criteri economico-patrimoniali (quali, a titolo esemplificativo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, la patrimonializzazione, il leverage) ricavati dai dati degli ultimi due bilanci approvati. Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 30 punti per quanto concerne il profilo economico – patrimoniale.

I restanti 50 punti sono assegnati dal Comitato, in base ad una valutazione di merito dell'investimento-secondo i criteri di seguito indicati:

Criterio di valutazione dell'investimento	Punteggio
a) Idoneità dell'investimento proposto e del soggetto acquirente a conseguire il livello occupazionale preventivato e al suo mantenimento.	fino a 20 punti
b) Coerenza dell'investimento rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di aree sub-aree regionali	fino a 15 punti
c) Occupazione generata dall'investimento, ulteriore rispetto alla soglia minima prescritta dall'art. 3.2	fino a 15 punti

Il progetto di investimento deve conseguire almeno 15 punti relativamente al criterio sub a).

Nel caso di imprese per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa l'applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base dei criteri ricavati dai dati di bilancio, il Comitato si riserva la possibilità di applicare una valutazione economico-patrimoniale differente e specifica a seconda dei singoli casi.

In questa fase, il Comitato di Valutazione interloquisce con l'impresa al fine di favorire un approfondimento tecnico, economico e finanziario del programma di investimento e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere o proporre integrazioni o modifiche alla proposta progettuale ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria.

Per ciascun progetto di investimento il Comitato dovrà elaborare la relazione finale di valutazione dell'investimento, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base del giudizio di ammissibilità/non ammissibilità all'agevolazione.

Solo per i progetti di investimento valutati come ammissibili all'agevolazione si procederà:

- alla verifica dell'ammissibilità della domanda per gli incentivi all'occupazione;
- alla verifica dell'ammissibilità della domanda per gli incentivi alla formazione.

In questa fase all'impresa potranno essere richieste informazioni supplementari e maggiormente dettagliate, rispetto a quelle fornite all'interno del modulo di domanda.

La valutazione del Piano di formazione è effettuata nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.G.R. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013 e di quanto stabilito nella D.G.R. n.33 – 3405 del 13/02/2012.

I criteri di valutazione dei Piani formativi riguardano le seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Soggetto proponente	20%	20
2) Caratteristiche della proposta progettuale	60%	60
3) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	20%	20
4) Prezzo	NON	APPLICABILE
Totale	100	100

Ad avvenuta approvazione del Piano, verrà inoltre valutata la sostenibilità dei corsi sotto il profilo dell'adeguatezza delle strutture e della strumentazione che si intende utilizzare.

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 20)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	20
1.1	Esperienza pregressa	5

1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	15
-----	--	----

Criteria riferiti alle caratteristiche della proposta progettuale (pt. 60)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	<i>Caratteristiche della proposta progettuale</i>	60
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano	60

Criteria riferiti alla rispondenza ai principi orizzontali comunitari (pt. 20)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
3	<i>Rispondenza ai principi orizzontali comunitari</i>	20
3.1	Partecipazione femminile	8
3.2	Destinazione ai lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione o ai lavoratori disabili	6
3.3	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	6

I criteri sopra indicati saranno oggetto di un Manuale di valutazione che sarà approvato dal Settore Standard formativi della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro.

La classe 2) Caratteristiche della proposta progettuale sarà applicata ai singoli corsi previsti dal Piano di Formazione.

Saranno ammessi a finanziamento i corsi che superino le seguenti soglie di punteggio:

- Caratteristiche della proposta progettuale: maggiore o uguale a 30 punti;
- Punteggio complessivo: maggiore o uguale a 50 punti.

L'attività istruttoria della domanda si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione (cartacea) della stessa, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari.

Sulla base della relazione finale di valutazione dell'investimento, dell'esito dell'istruttoria per gli incentivi all'occupazione e dell'esito della valutazione del Piano di Formazione presentato, Finpiemonte S.p.A. dispone l'ammissione o la non ammissione all'agevolazione, con indicazione dell'ammontare del contributo concesso e predispone, per la parte riferita all'investimento ed agli incentivi sull'occupazione una bozza di contratto che sarà sottoscritta dall'impresa beneficiaria e dal responsabile pro tempore della Direzione regionale alle Attività Produttive e della Direzione regionale all'Istruzione, Formazione professionale e lavoro.

Il contratto di finanziamento disciplina, tra l'altro, modalità e tempi di realizzazione dell'investimento, di erogazione del contributo, gli obblighi dell'impresa sotto il profilo occupazionale, l'elencazione puntuale degli inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto e la revoca

dell'agevolazione. Qualora siano coinvolti altri soggetti pubblici nell'operazione finalizzata al rilevamento dell'impianto produttivo, essi possono essere parte nell'ambito del contratto di finanziamento (pur senza che a ciò consegua titolo a beneficiare dell'agevolazione) in relazione a specifici obblighi dedotti in contratto.

Per quanto riguarda gli incentivi alla formazione, i rapporti verranno puntualmente definiti fra la Regione (Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro) e le imprese assegnatarie del finanziamento, mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel Bando, che sarà allegato al contratto di finanziamento di cui sopra.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'impresa si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione del POR ob. 2 FSE 2007/2013.

4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto

Al fine di tenere informate Finpiemonte S.p.A. e l'amministrazione regionale sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi all'agevolazione, per la parte relativa all'investimento, i beneficiari saranno tenuti a presentare periodicamente – secondo modalità e tempistiche da definirsi in sede contrattuale - una rendicontazione parziale delle spese.

Al termine del progetto i beneficiari saranno, inoltre, tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento del progetto. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica e una parte economica. I documenti per la rendicontazione, unitamente ad una guida pratica, saranno pubblicati sul sito www.finpiemonte.it.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale Finpiemonte concluderà la verifica finale, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari.

A seguito della verifica finale, Finpiemonte:

- procederà alla liquidazione della quota residua del contributo a fondo perduto;
- qualora necessario, provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa;
- qualora rilevi irregolarità, provvederà a comunicare al beneficiario tali irregolarità; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della comunicazione di tali presunte irregolarità, senza che siano pervenute a Finpiemonte controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, Finpiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

Per quanto riguarda gli incentivi alla formazione, la redazione del rendiconto è supportata da una

procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata a semplificare e velocizzare la consuntivazione delle azioni e ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei relativi contributi, sono regolate dalle disposizioni europee, nazionali e regionali inerenti il Fondo Sociale Europeo. La richiesta di verifica del rendiconto periodico deve essere inoltrata agli uffici competenti con le procedure previste.

4.4 Come viene erogata l'agevolazione

A) Investimenti - B) Incentivi all'occupazione

Il contributo sarà erogato in più tranches:

- sarà corrisposto fino al 80% dell'importo concesso, a stati d'avanzamento, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nella misura e nei tempi stabiliti nel Contratto.

Per le piccole e medie imprese, il Contratto può prevedere l'erogazione di una quota di contributo (non superiore al 40%) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione di importo pari all'importo erogato in anticipazione; fideiussione che sarà liberata ad avvenuta approvazione – da parte di Finpiemonte - di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull'investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione;

- il saldo del contributo, non inferiore al 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato ad avvenuta ultimazione dell'investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l'impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell'effettiva realizzazione dell'investimento realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione e della corrispondenza dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli rendicontati.

C) Incentivi alla Formazione

Per quanto riguarda il finanziamento della formazione, con cadenza annuale a partire dalla data di approvazione, si procederà mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata nei dodici mesi precedenti per ciascuna delle edizioni corsuali concluse e controllate.

4.5 Variazioni del progetto

A) Investimenti

Le imprese possono apportare variazioni all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte, e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dal Contratto.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto, le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate a Finpiemonte che verificherà se sussistono i presupposti per la conferma dell'agevolazione in capo all'impresa subentrante anche con riferimento ai criteri economico-patrimoniali di cui all'articolo 4.2.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Finpiemonte procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa oppure, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dal contratto o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti, alla revoca del contributo concesso.

B) Incentivi all'occupazione

Fermo restando che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo tra i 3 mesi e i 12 mesi dalla data di assunzione/trasformazione per cause non imputabili all'impresa, il contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro, nulla sarà erogato per l'eventuale sostituzione del/della lavoratore/trice oggetto del contributo.

C) Formazione

Per quanto riguarda la formazione l'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti nel rispetto del Piano di formazione approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per la correzione di errori materiali, operate dai competenti uffici, non sono ammesse variazioni della titolarità del Piano, del relativo importo finanziario complessivo, del titolo dei corsi né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato. In sede di attuazione qualora si rendesse necessaria l'attivazione di edizioni di un corso in eccedenza rispetto alla disponibilità finanziaria approvata a preventivo per quel corso, il relativo l'importo può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore per esso approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del Piano di formazione.

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa titolare, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo. Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici regionali.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando.

Il beneficiario é responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'agevolazione:

- a) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal contratto;
- b) introdurre modifiche sostanziali al progetto di investimento solo dopo aver ricevuto l'approvazione di Finpiemonte;
- c) mantenere per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento i livelli occupazionali stabiliti dal contratto.
- d) non cessare o trasferire al di fuori del territorio regionale dell'attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell'agevolazione nei sette anni successivi al completamento dell'intero investimento;
- e) effettuare le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato previste dal progetto entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
- f) per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, effettuare la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
- g) per i contratti a tempo indeterminato oggetto di acquisizione, predisporre per ciascun lavoratore un progetto di ricollocazione professionale e svolgere un'attività formativa finanziata o riconosciuta da provvedimenti pubblici per l'attuazione dello stesso;
- h) mantenere i rapporti di lavoro, attivati in applicazione del contratto che beneficiano dell'incentivo di cui al presente Bando, per almeno tre anni dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
- i) consentire i controlli previsti dal contratto;
- j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- k) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o

una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

5.2 Ispezioni e controlli

Oltre ai controlli previsti negli articoli precedenti, Finpiemonte e la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ciascuna per propria competenze, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, possono effettuare ulteriori controlli anche presso l'unità locale del beneficiario allo scopo di accertare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal Bando e dal contratto/atto di adesione;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate.

Per la parte relativa alla formazione i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate sono effettuati sulla base di quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" e nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvati dalla Direzione regionale I.F.P.L. rispettivamente con Determinazione n. 31 del 23/01/2009 e con Determinazione n.267 del 9/11/2011.

5.3 Cause di revoca delle agevolazioni

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, si procederà alla revoca totale l'agevolazione sia per la parte dell'investimento, sia per quella relativa agli incentivi all'occupazione, sia per quella degli aiuti alla formazione (Piano di formazione approvato), e all'attivazione del procedimento per il recupero delle somme indebitamente erogate.

La revoca totale può essere disposta anche qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione.

L'agevolazione viene anche revocata se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando e dal Contratto. Sono comunque considerati gravi inadempimenti le violazioni degli obblighi indicati al precedente articolo 5.1.

In caso ne sussistano le condizioni, sia in fase di valutazione delle rendicontazioni, sia durante l'iter di realizzazione del progetto, Finpiemonte potrà proporre alla Regione la risoluzione del contratto con l'impresa beneficiaria.

In tutti i casi in cui venga disposta la revoca totale dell'investimento si procederà automaticamente alla revoca totale anche degli incentivi all'occupazione e alla formazione, ancorché il beneficiario abbia compiuto le assunzioni previste o abbia svolto la formazione.

La revoca totale è disposta da Finpiemonte che è altresì responsabile del recupero degli indebiti.

Per la parte relativa agli investimenti si precisa che l'agevolazione sarà revocata parzialmente se, a seguito della verifica finale, si accertasse, ferma restando la funzionalità dell'intervento realizzato, un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse in fase di concessione dell'agevolazione. In questo caso l'entità dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente. La revoca parziale relativa all'investimento è disposta da Finpiemonte che è altresì responsabile del recupero degli indebiti.

Per quanto riguarda gli incentivi all'occupazione, Finpiemonte dispone inoltre:

1) la revoca totale dell'agevolazione:

- nel caso in cui non siano effettuate le assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
- per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, nel caso in cui non sia effettuata la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
- per i contratti a tempo indeterminato oggetto di acquisizione, nel caso in cui non sia predisposto per ciascun lavoratore un progetto di ricollocazione professionale o non sia svolta un'attività formativa finanziata o riconosciuta da provvedimenti pubblici per l'attuazione dello stesso;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 3 mesi dalla data di assunzione/trasformazione/acquisizione;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro tre anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;

2) la revoca parziale dell'agevolazione:

- se il rapporto di lavoro viene risolto, nel periodo tra i 3 mesi e i 12 mesi dalla data di inserimento, per i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, oppure per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro; in tale eventualità contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.

La revoca parziale o totale degli incentivi all'occupazione non incide sull'investimento, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per lo stesso, né sull'aiuto alla formazione.

Per quanto riguarda gli incentivi alla formazione, fatta salva la rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi come riportata al punto 9 dell'Allegato

Il, saranno oggetto di revoca totale gli interventi formativi (singoli corsi) la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione o la cui totalità dei partecipanti il corso non abbia totalizzato almeno i $\frac{2}{3}$ delle ore di frequenza, anche se i corsi sono stati effettivamente realizzati e conclusi.

La revoca parziale o totale degli aiuti alla formazione non incide sull'investimento, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per lo stesso, né sugli incentivi all'occupazione.

Responsabile della revoca parziale/rideterminazione degli importi degli aiuti alla formazione è la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario deve restituire l'importo eventualmente erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

La Regione potrà emanare apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi indebitamente ricevuti dal beneficiario.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è:

- per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
- per Finpiemonte, il Direttore Generale.

Se Regione Piemonte/Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione al contributo per l'investimento e per gli incentivi all'assunzione:

- il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello previsti è il responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte.

In relazione al contributo per la formazione:

- il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello previsti è il Dirigente responsabile pro tempore Settore Gestione Amministrativa, controllo della rendicontazione e monitoraggio delle attività finanziate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Finpiemonte (*informazioni sui contenuti del bando e sullo stato di avanzamento della domanda*)

Numero di telefono: **011/57.17.777** – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

ALLEGATO 1 Settori Ammissibili

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 (e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)²⁵.

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sono ammessi tutti i codici (con esclusione del codice 10.20), salvo le limitazioni e le condizioni di seguito indicate.

I codici 10.1, 10.3 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 11 e 12. sono ammessi a condizione che l'attività consista nella trasformazione di prodotti agricoli come definita dall'art. 2, punto 23 del Regolamento (CE) n. 800/08: conseguentemente sono escluse le attività di trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente propri.

Limitatamente agli investimenti nelle aree 87.3.c, qualora l'impresa intenda beneficiare della maggiorazione indicata nella tabella dell'art. 7, i codici 20.6²⁶, 24.10²⁴, 24.20.1²⁵, 24.20.2²⁶, 24.31²⁷, 24.32²⁸, 24.33²⁹, 24.34³⁰

²⁵ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

²⁶ Il codice qui elencato è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“30) «settore delle fibre sintetiche»: :

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

Note da 24 a 30. I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e

30.11³¹, 33.15³² sono ammessi agli aiuti a finalità regionale (ex art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08) previa procedura di notificazione avanti la Commissione europea. Qualora invece non si intenda beneficiare di tali maggiorazioni tali codici sono comunque ammissibili senza necessità di notificazione: in tal caso la domanda di contributo dovrà essere proposta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 800/08 e non ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08.

F - COSTRUZIONI

più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note 31 e 32. I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

“Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:

i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato.”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della costruzione navale come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore della costruzione navale sopra riportata. Si segnala che il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06)” (in GUUE C 364 del 14.12.2011 che al punto 12 prevede le seguenti definizioni:

“a) «costruzione navale»: la costruzione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale»: la riparazione o la revisione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl (1), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) per «nave mercantile a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare o per vie navigabili interne e appartiene a una delle seguenti categorie:

i) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite al trasporto di passeggeri e/o di merci;

ii) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio);

iii) rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti i), ii) e iii), che siano galleggianti e mobili;

e) «strutture galleggianti e mobili in alto mare»: strutture per l'esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile che presentano le caratteristiche di una nave mercantile, tranne la propulsione autonoma, e sono destinate a essere spostate più volte nel corso del loro ciclo di funzionamento.”

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (limitatamente ai codici 82.2)

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/08

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 il regime di aiuto **non** si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
 - o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera [di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono

inammissibili gli aiuti:

- a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio²⁷;
- b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:
 - quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;
- d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002²⁸ (NB: ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24) ;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà²⁹.

²⁷ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3.

²⁸ In GUCE L 205 del 2.08.2002.

²⁹ In GUUE C 244 dell' 1.10.2004.

ALLEGATO 2

Specifiche in relazione ai contributi alla formazione

1. Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

I Piani Formativi sono costituiti da azioni relative all'asse I "Adattabilità" così come definito nel POR FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", Obiettivo specifico a) "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori"; Attività 1 - "Progetti di formazione continua di iniziativa aziendale connessi con le scelte di investimento delle imprese"; l. a. 1. 02 – Piani formativi a supporto di progetti per l'acquisizione di aziende in crisi.

2. Destinatari delle azioni

Possono essere destinatarie delle azioni di cui al presente Bando le tipologie di lavoratori di seguito definite:

- a) occupati con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale;
- b) titolari ad amministratori di piccole e medie imprese, compresi i coadiuvanti;
- c) lavoratori con contratti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare, ma non sostituire, l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità.

Non sono inoltre inclusi i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale).

3. Principi orizzontali comunitari

Nel processo di valutazione delle proposte si terrà conto dei principi orizzontali espressi dalla programmazione comunitaria (Reg. CE 1083/06 – artt. 16 e17), mediante specifiche modalità di valorizzazione.

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione:

in riferimento alle pari opportunità di genere e in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, sono valorizzati gli interventi formativi che garantiscano una elevata partecipazione femminile.

In relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, dovranno essere altresì valorizzati gli interventi che attraverso la formazione assicurino maggiori opportunità di sviluppo professionale ai lavoratori in condizione di disabilità, nonché gli

interventi destinati alla riqualificazione di lavoratori adulti (persone di età superiore 45 anni) e di lavoratori con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico).

Principio dello sviluppo sostenibile:

in considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, sono valorizzati gli interventi volti a sensibilizzare in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Sono altresì valorizzati gli interventi a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

4. Delega delle attività e partenariato

Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'impresa titolare dell'autorizzazione medesima. La delega é ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporne in maniera diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione tutte le attività oggetto di delega devono essere descritte e motivate sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.

L'impresa autorizzata che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.

Nella realizzazione delle edizioni, l'impresa può avvalersi di soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato). In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. L'impresa titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari.

Le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega.

5. Modalità di realizzazione del Piano di Formazione

Il Piano di Formazione si sviluppa attraverso tre fasi distinte:

- 1) la proposta generale iniziale;
- 2) la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali;
- 3) la realizzazione delle attività.

La proposta iniziale, presentata congiuntamente alla domanda di finanziamento per l'investimento (cfr. articolo 4.1 del Bando), contiene gli elementi descrittivi del Piano.

A conclusione della valutazione viene approvato il Piano di formazione; gli esiti vengono comunicati al titolare del medesimo. Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio dei corsi autorizzati, con indicazione di titoli, durate, numero dei partecipanti, importo dei contributi, e stabilisce il termine massimo entro il quale le attività devono essere concluse.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la gestione dei registri, in generale delle attività sono emanate dalla Regione.

Successivamente all'approvazione del Piano e prima dell'inizio delle attività formative l'impresa dovrà procedere, tramite la procedura informatizzata, alla progettazione di dettaglio delle singole edizioni di ciascun corso. Tale progettazione dovrà essere compiuta nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto 6.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la sede di riferimento;
- il numero di partecipanti con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio;
- il preventivo di spesa³⁰;
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partners ai fini della verifica della sostenibilità delle attività finanziate.

Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 10 unità. Per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in soprannumero, senza effetto ai fini economici.

La realizzazione di attività formative assogettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

Fermi restando titolo, durata e contenuti comuni, le edizioni di uno stesso corso possono differire tra loro in specifiche parti di programma didattico (argomenti), nel limite massimo pari al 25 % della durata in ore del corso, conseguentemente ad esigenze di approfondimento differenziate per gruppi di partecipanti; in tale caso dovrà essere esplicitato il dettaglio del programma con l'evidenziazione delle variazioni rispetto alla proposta generale approvata nel Piano di formazione generale.

Il modulo originale di richiesta di autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo, che non necessita di bollo, dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'impresa e recapitato alla segreteria della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro – Settore Attività

³⁰ In relazione ai partecipanti ed alle rispettive caratteristiche, viene quantificato, sulla base del sistema parametrico delineato al paragrafo 3.4.1., il contributo massimamente erogabile per la singola edizione ed il relativo cofinanziamento privato.

Formativa, in via Magenta 12, Torino (2° piano), in orario d'ufficio per il pubblico (ore 9.30/12.30 – sabato e festivi esclusi). Il modulo originale può essere sottoscritto al momento della consegna alla presenza del funzionario ricevente.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione del modulo.

Al modulo dovranno essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione di certificabilità di cui al punto 6.3 del presente allegato riferite a ciascuna edizione di cui si richiede l'avvio.

La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il Piano di Formazione, il primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali pervenute entro il venerdì precedente.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del Piano non approvati;
- non firmate da un rappresentante dell'impresa;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti e/o programma didattico al corso cui si riferiscono;
- prive della dichiarazione di certificabilità di cui al punto 6.3 del presente allegato o con dichiarazione non conforme;
- riferite a unità locali non situate in Piemonte;
- riferite ad unità locali diverse da quelle interessate dal progetto di investimento finanziato;
- per i quali non siano assicurate adeguate garanzie di sostenibilità in termini di spazi e strumentazione della sede in rapporto ai corsi svolti presso la stessa.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera irregolare e comporta l'inammissibilità dell'edizione a cui è rispettivamente riferita. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale.

La valutazione di cui al presente paragrafo è svolta dal nucleo di cui al paragrafo 8c).

A seguito dell'autorizzazione all'avvio l'impresa può procedere all'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni di cui al Bando, nonché delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La dichiarazione di chiusura delle attività deve essere formalizzata entro 30 giorni del termine dell'edizione corsuale.

Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al Piano l'impresa è tenuta a terminare tutte le edizioni corsuali relative al Piano medesimo.

Le edizioni corsuali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza, sono cancellate d'ufficio ed il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente, salvo specifica deroga, si intendono revocate, e come tali non sono considerate ai fini della rendicontazione, le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate.

6. Certificabilità delle attività formative

Le attività formative finanziate dal presente Bando devono avere la caratteristica di formazione generale ai sensi dell'art. 38, punto 2 del Regolamento 800/2008 e, pertanto, la loro progettazione, realizzazione e verifica deve essere effettuata in modo tale che le stesse possano portare ad un'attestazione di frequenza e profitto rilasciata nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

Le imprese, che all'atto della presentazione del Piano hanno assunto l'impegno a rilasciare ai corsisti lavoratori una attestazione di frequenza con valutazione degli apprendimenti in esito ai corsi, devono attenersi ad una specifica procedura di supporto alla certificazione medesima. Tale procedura consiste, nell'ambito della contrattazione Impresa/Agenzia formativa, nella redazione di una "dichiarazione di certificabilità", necessaria per la validazione regionale.

6.1-Corsi certificabili

La progettazione di dettaglio dei singoli corsi è realizzata da un'Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, per la Macrotipologia "MC" – Formazione continua, mediante sistema integrato in rete "Collegamenti"³¹, sistema di progettazione per competenze della Regione Piemonte.

L'Agenzia formativa è scelta dall'impresa tra quelle aventi le caratteristiche suddette e operanti nell'area tecnologica di riferimento dei corsi proposti. L'Agenzia formativa, incaricata dall'impresa titolare del contributo, dovrà, pertanto, supportare quest'ultima:

- nella progettazione per competenze dei nuovi profili/obiettivi professionali e dei relativi percorsi, condividendo con l'esperto/formatore aziendale l'obiettivo formativo e utilizzando la piattaforma regionale di progettazione didattica per competenze Collegamenti;
- nella realizzazione dei corsi mediante un tutor formativo, organizzando e pianificando con il personale individuato dall'impresa titolare dell'attività modelli d'interazione didattica funzionali alla

³¹ www.collegamenti.org.

tipologia di percorso, considerando gli aspetti legati a favorire la migliore adattabilità del lavoratore/corsista alle nuove mansioni e caratteristiche dell'impresa acquirente;

- nella fase conclusiva dei corsi per la somministrazione delle prove finali ai fine del rilascio dell'attestazione di frequenza e profitto secondo le vigenti disposizioni regionali in materia.

L'operatore di certificazione dell'Agenzia, o suo facente funzioni individuato dalle norme regionali, compila e rilascia l'attestato di frequenza e profitto ai corsisti lavoratori, scaricando il modello alla pagina internet della Regione Piemonte che verrà successivamente indicata.

Anche in merito agli aspetti sopra descritti la realizzazione dei percorsi sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale.

6.2-Modalità formative

Per la particolarità degli interventi formativi realizzabili di cui al presente bando si intendono validi i modelli:

- formazione formale – lezione frontale;
- training on the job;
- Formazione a Distanza (F.aD. successivo punto 7 del presente Allegato).

6.3-Dichiarazione di certificabilità'

La dichiarazione di certificabilità sarà redatta dall'Agenzia formativa a cura del proprio addetto alle operazioni di certificazione o da altre figure individuate dalla normativa regionale.

Tale dichiarazione, da consegnare all'impresa ai fini della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, contiene le competenze (obiettivo/profilo professionale descritto per competenze) di riferimento che saranno acquisite in esito al corso e la modalità di valutazione delle medesime, e si compone di:

- a) Obiettivo/profilo professionale descritto per competenze;
- b) Percorso strutturato per Unità Formative;
- c) Descrizione generale della Prova finale di certificazione diversificata secondo le seguenti tipologie di corso/edizione:
 - una o più Griglie Di Osservazione (GDO), per la valutazione degli apprendimenti pratici di lavoro;
 - uno o più questionari (QST),per la valutazione degli aspetti teorico/programmatori;
 - una o più GDO e QST per una prova complessiva di valutazione riguardante gli aspetti tecnico-teorico-pratici.

Si fa presente che la descrizione generale della prova consiste nel definire esclusivamente le caratteristiche strutturali del tipo di *assessment* che si intende realizzare in rapporto al tipo di percorso e delle scelte didattico – organizzative pianificate tra impresa e Agenzia formativa. I suoi contenuti specifici (i contenuti

delle GDO e/o dei QST), potranno essere resi disponibili all'Agenzia formativa (o elaborati dall'impresa in collaborazione con l'Agenzia formativa) almeno 15 giorni prima dell'erogazione della prova finale.

Il settore standard formativi Qualità e Orientamento Professionale, nei casi in cui siano riscontrabili palesi incongruenze tra il profilo/obiettivo professionale proposto, percorso formativo e tipologia di prova finale potrà a seguito di istruttoria, con il supporto dell'Assistenza Tecnica Collegamenti, richiedere modifiche e/o variazioni relative alla certificazione finale.

6.4-Rapporto tra impresa e Agenzia formativa

La spesa del servizio fornito dall'Agenzia formativa, incaricata dall'impresa titolare del finanziamento, può essere riconosciuta qualora l'Agenzia si configuri:

- come fornitore esterno nell'ambito della delega, che deve essere oggetto di dichiarazione in sede di richiesta di autorizzazione di avvio degli edizioni corsuali ;
- come partner con il quale l'impresa stipula uno specifico accordo in forma scritta (partenariato) che deve essere allegato al modulo di richiesta di autorizzazione di avvio degli edizioni corsuali.

Qualora l'impresa non intenda rendicontare il costo del servizio reso dall'Agenzia, quest'ultima deve essere unicamente indicata nel modulo di domanda.

In ogni caso l'Agenzia formativa deve essere individuata in fase di presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.

7. Caratteristiche riguardanti l'erogazione dell'attività formativa in F.aD.

Non sono ammessi corsi che prevedano modalità esclusivamente in FAD.

L'ente di formazione/l'impresa che intende utilizzare lo strumento FaD deve garantire i seguenti elementi:

- l'assistenza tecnica per l'uso degli strumenti;
- l'assistenza didattica;
- le attività di tutoraggio necessarie per favorire l'apprendimento;
- le attività per la soluzione dei problemi;
- le attività di interattività: fra tutor ed allievi e tra allievi fra loro;
- le ore di presenza in aula come definite nel Bando (all'avvio, in itinere, alla conclusione del percorso FaD)

Nel caso in cui l'impresa non utilizzi una propria piattaforma deve dimostrarne, contrattualmente, la disponibilità presso terzi, per un periodo congruente con i corsi F.aD. programmati e da erogare.

Deve essere garantita e dimostrata la presenza delle seguenti figure professionali di adeguata competenza:

- amministratore della piattaforma didattico/tecnologico;
- tutor didattico;
- esperto dei contenuti/docente.

Nell'incontro iniziale in aula è necessario verificare:

- la ragionevole familiarità degli allievi con gli strumenti informatici;
- la disponibilità da parte degli allievi delle dotazioni di hardware, software e di banda necessarie per l'accesso alla piattaforma.

È possibile effettuare verifiche di apprendimento intermedie a distanza. Dei risultati di tali verifiche si terrà conto adeguatamente nella verifica finale di apprendimento che necessariamente sarà svolta in presenza del/dei docenti del corso.

Ai fini dell'erogazione delle attività in F.aD. è necessaria la disponibilità delle seguenti attrezzature:

- SERVER di caratteristiche tecniche e di dotazione software adeguate alla gestione di piattaforme di F.aD. (ovvero Internet based);
- Piattaforma software per la gestione ed erogazione dei corsi F.aD. in grado di assicurare le seguenti funzioni, indispensabili all'erogazione e gestione di corsi F.aD.:
 - 1) funzioni di gestione dei corsi F.aD.: in grado di supportare la creazione e modifica in itinere dei corsi F.aD. (pianificazione temporale e organizzativa delle attività previste), la gestione dell'erogazione del corso e l'organizzazione ed eventuale distribuzione (scaricamento) del materiale didattico;
 - 2) funzioni di supporto alla comunicazione e interazione on-line (sincrona e asincrona): possono basarsi su strumenti diversi, tra cui, a titolo d'esempio, la posta elettronica, le bacheche elettroniche e le chat;
 - 3) funzioni di supporto al lavoro e apprendimento cooperativo e collaborativo: possono basarsi su strumenti diversi tra cui, a titolo d'esempio, i forum, i gruppi di discussione e strumenti per la condivisione in tempo reale di documenti (testo, audio e video);
 - 4) funzioni di gestione degli allievi: devono garantire il monitoraggio degli accessi e delle attività svolte dagli allievi. Inoltre, le piattaforme F.aD. devono consentire la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, contenenti la correlazione tra due tipologie di dati: i dati anagrafici degli utenti e i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche. Le piattaforme F.aD., inoltre, devono permettere la registrazione e stampa delle eventuali verifiche di apprendimento intermedie;
- software per la gestione della posta elettronica: la presenza di un software per la gestione della posta elettronica diventa necessaria se tale funzionalità non è garantita dalla piattaforma software per la gestione ed erogazione dei corsi F.aD.;
- connessione a internet con banda adeguata, sia in ingresso che in uscita, in funzione del numero di utenti contemporanei e del "peso" delle informazioni in ingresso/uscita dalla piattaforma, ma non inferiore a 2 MB.

È consentito l'utilizzo di materiali off-line (materiali cartacei, materiali audiovisivi, materiali informatizzati) se ne è garantita comunque la tracciabilità della fruizione.

Per tracciabilità si intende, in questo caso, l'evidenza sulla piattaforma di:

- registrazione degli elementi costituenti i materiali consegnati ai singoli allievi, nonché la data di assegnazione, il periodo di utilizzo e la riconsegna prevista, nonché la registrazione dei contatti secondo le modalità di gestione degli allievi;
- modalità di fruizione dei materiali con la chiara indicazione degli obiettivi didattici da conseguire per il singolo e la sintetica descrizione degli elementi valutati;
- attività di rinforzo sugli argomenti affrontati mediante schede di approfondimento, questionari, griglie di valutazione, ecc. erogate in F.aD.;
- predisposizione di un forum o bacheca o chat al fine di garantire lo scambio ed il confronto tra i partecipanti e le figure di presidio di cui al punto A.4 in situazioni diverse dall'ambiente formativo formale (es. *learning point*);
- predisposizione di test, questionari, ecc. per il monitoraggio e la verifica degli apprendimenti;
- predisposizione dell'accesso ai corsi F.aD. per l'eventuale monitoraggio da parte dell'Amministrazione regionale.

8. Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Le imprese che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su Piani finanziati e che siano ancora in attesa della relativa autorizzazione, possono avviare validamente le attività dandone comunicazione alla Regione. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, in tali casi l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.

La comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'impresa si impegna:

- ad avviare l'edizione/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le edizioni normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali e regionali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione attivata non sia finanziata.

Nell'eventualità in cui l'edizione per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione, controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal Bando regionale. Nel caso in cui l'edizione avviata anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'impresa è tenuta a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

9. Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei Piani di formazione e dei relativi interventi

Le imprese dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- il preventivo del Piano di formazione è costituito dalla somma dei preventivi di ciascun corso e, una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile per il Piano nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste per il numero di allievi complessivamente previsto;
- il preventivo per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato per l'edizione stessa;
- nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte;
- le spese sostenute ancorché dimostrate secondo le disposizioni amministrative vigenti, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato;
- si considerano conteggiabili a titolo di partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative;
- non possono essere ammesse a consuntivo edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione;
- non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a edizioni corsuali diverse; non è altresì ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in F.a.D.;
- la determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dal Bando regionale e dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e regionali.

10. Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando regionale costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese per la formazione del personale in esse impiegato, da erogare alle imprese (lettera d) dell'art. 11 della L.R. 63/1995) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando regionale, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Regione, nello svolgimento delle attività inerenti al Bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva in quanto non qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti succitati; si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui al 10° comma dell'articolo 14 della Legge 24/12/1993 n. 537;

- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio; si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui all'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della legge 11/03/1988 n. 67.

11. Obblighi di informazione e pubblicità

A tutti i destinatari delle azioni deve essere data opportuna informazione sulle finalità delle azioni stesse e sulla provenienza dei fondi. I soggetti attuatori sono tenuti, in ogni occasione di rilevanza esterna, a seguire le disposizioni e i richiami della normativa di riferimento (Reg. (CE) 1083/2006 e s.m.i., Reg. (CE) 539/2010, Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i) così come indicato dalla Regione Piemonte conseguentemente all'approvazione da parte della Commissione Europea (D.G.R. 19-9570 del 09/09/2008, presa d'atto dell'accettazione da parte della Commissione Europea) del Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo. Tale Piano di Comunicazione recepisce l'obbligo di presenza dei loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dell'Autorità di Gestione del POR Regione Piemonte sulle diverse tipologie di comunicazione e pubblicità e prevede un format comunicativo per la programmazione del POR, condiviso con gli uffici della Commissione, che uniforma la grafica per rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, per valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e per rendere immediatamente riconducibili ad un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla nuova programmazione. A questo format devono attenersi sia la Regione Piemonte, sia gli Organismi Intermedi, sia i vari soggetti attuatori che realizzano attività finanziate dal POR FSE.

Su tutti i materiali informativi e pubblicitari è obbligatorio collocare nel frontespizio delle pubblicazioni – secondo le modalità previste dal piano di comunicazione – i seguenti loghi in successione da sinistra verso destra: Logo dell'Unione Europea; Logo della Repubblica italiana; Logo della Regione Piemonte.

Devono essere mantenute le proporzioni dei loghi rispetto agli originali. I loghi europeo e nazionale, con le corrette diciture, sono scaricabili dall'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/europa/loghi.htm>.

All'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm>, "Normativa di comunicazione Fondi strutturali europei 2007-2013" sono riportati, oltre agli esempi di disposizione dei loghi, gli elementi utili alla realizzazione dei materiali informativi che rispettino la normativa di comunicazione.